



COMUNE DI FICAROLO

Provincia di Rovigo

Via C. Battisti, 139 – Cap.45036 – Tel. 0425708072 Fax 0425708393 – P.IVA 00202660296

Regolamento

**USO della BANDIERA
della REPUBBLICA ITALIANA
e di quelle dell'UNIONE EUROPEA
della REGIONE – PROVINCIA – COMUNE
e dell'OSPITE STRANIERO
PRESENTE IN COMUNE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 27.11.2003

S O M M A R I O

Art. 1 – Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

Art. 2 – Regole per l'esposizione delle bandiere

Art. 3 – Tempi di esposizione

Art. 4 – Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

Art. 5 – Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

Art. 6 – Designazione del responsabile del procedimento

Art. 7 – Norma finale ed entrata in vigore

Allegato "A"

Art. 1

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

1. Le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea sono esposte all'esterno dell'edificio ove ha sede il Comune e degli edifici ove hanno sede:
 - a) il Consiglio Comunale in occasione delle sue riunioni;
 - b) i seggi elettorali durante le consultazioni;
2. Le bandiere vanno, altresì, esposte sugli altri edifici comunali, individuati con determina dirigenziale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, almeno nelle seguenti giornate:
 - a) 7 gennaio (festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (Festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale);
 - b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve anche essere esposta quella dell'O.N.U.;
 - c) in altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Prefetto in ambito locale;
3. All'esterno della sede comunale, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, è esposta anche le bandiere della Regione.
Possono essere esposte anche le bandiere della Provincia o del Comune o dell'ospite straniero in visita secondo lo schema grafico riportato nell'allegato sub "A" al presente regolamento.
L'esposizione della bandiera Regionale del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla L.R. 10 aprile 1998, n. 10 e previa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestono particolare importanza e solennità regionale o locale.
La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;
 - b) all'esterno della sede del Consiglio comunale in occasione delle riunioni dello stesso;
 - c) all'esterno degli edifici scolastici sono esposte nei giorni di lezione e di esami;
 - d) all'esterno della sede del Consiglio comunale in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

Art. 2

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea devono avere uguali dimensioni e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.
3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.
4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione.
6. In caso di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità dell'inferitura (parte del palo).
7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.
8. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
9. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone del Comune ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera italiana.

Art. 3

Tempi di esposizione

1. Le bandiere alzate all'esterno degli edifici comunali sono esposte di norma in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici.
2. Le bandiere, in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici nella giornata di convocazione delle sedute e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.
3. All'esterno degli edifici in cui hanno sede i seggi elettorali, le bandiere sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
4. Tranne il caso di cui al comma 3, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Art. 4

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

1. All'interno degli Uffici comunali la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, sono esposte:
 - nell'ufficio del Sindaco
 - nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato.
2. Nell'Ufficio del Sindaco si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del tavolo della Presidenza del Consiglio Comunale.
4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 5

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 2 del presente regolamento, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazioni del Governo.
3. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

Art. 6

Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuati i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici comunali ed i loro sostituti.


Art. 7

Norma finale ed entrata in vigore


1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998, n. 22 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
2. Il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI

- Dipartimento del Cerimoniale -



Quotidianamente



Alla presenza di un ospite straniero

- I: Italia
- E: Europa
- O: Ospite
- RPC: Regione, Provincia o Comune